**STATUTI GSIB – APPROVATI IL 10 GIUGNO 2015**

**Nome e costituzione**

**Art. 1**

**IL GRUPPO SPORTIVO INTEGRATO DEL BELLINZONESE** (in seguito GSIB) è un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

**Art. 2**

Il GSIB è affiliato alla Federazione Ticinese Integrazione Andicap (FTIA) e

a PLUSPORT Sport Andicap Svizzera.

**Art. 3**

Il GSIB è un’associazione apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro.

**Scopo**

**Art. 4**

Il GSIB si propone i seguenti scopi:

1. raggruppare le persone con andicap della regione per esercitare un’attività sportiva che permetta loro di mantenere o potenziare le forze fisiche;
2. favorire e sviluppare l’amicizia fra i membri;
3. promuovere attività ricreative e a carattere di utilità;
4. organizzare corsi sportivi e campi di vacanza o favorire la partecipazione dei membri a quelli organizzati da altri enti;
5. promuovere incontri con associazioni consorelle.

***Il tutto nel pieno rispetto della protezione delle persone con andicap, in particolare dei bambini ( si fa qui particolare riferimento alla carta etica di Swiss Olympic).***

**Soci**

**Art. 5**

1. Il GSIB è composto da soci attivi, soci non attivi, soci sostenitori e da soci onorari.
2. Possono far parte del GSIB anche le persone giuridiche.
3. Non viene fissato alcun limite di età minimo per appartenere al GSIB. I soci minorenni godono del diritto di voto e di eleggibilità a condizione che siano capaci di discernimento.
4. I soci si suddividono in:
5. Soci attivi: Svolgono un’attività regolare in seno al GSIB e comprendono gli atleti, atleti con andicap, monitori, aiuto monitori e autisti ufficialmente iscritti. Godono del diritto di voto. L’eleggibilità è subordinata alla capacità di discernimento.

*Tra i soci attivi, in particolare i monitori, gli aiuto monitori e gli autisti, si impegnano scrupolosamente a rispettare la* ***carta etica di Swiss Olympic, che qui si richiama integralmente, ed in particolare:***

* + - * + ***adotteranno lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona con andicap.***
        + [***Armonizzeranno l’attività sportiva e la vita sociale.***](http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/2-Ambiente-sociale.aspx)
        + [***Rafforzeranno la responsabilità individuale e collettiva.***](http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/3-Responsabilità-individuale-e-collettiva.aspx)
        + [***Incoraggeranno rispettosamente senza esagerare.***](http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/4-Incoraggiare-rispettosamente.aspx)
        + [***Educheranno alla lealtà e al rispetto dell’ambiente.***](http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/5-Lealtà-e-ambiente.aspx)
        + [***Si opporranno alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali.***](http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/6-Contro-la-violenza-e-lo-sfruttamento.aspx)
        + [***Rifiuteranno il doping e gli stupefacenti.***](http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/7-Doping-e-gli-stupefacenti.aspx)
        + [***Rinunceranno al tabacco e all’alcool nella pratica sportiva.***](http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/tabid-5218.aspx)
        + [***Contesteranno ogni forma di corruzione.***](http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/tabid-5219.aspx)

1. Soci non attivi: Non svolgono un’attività regolare in seno al GSIB e comprendono le persone che hanno un interesse per le attività proposte dal GSIB. Godono del diritto di voto. L’eleggibilità è subordinata alla capacità di discernimento.
2. Soci sostenitori: Sono coloro che per mezzo del loro generoso contributo finanziario sostengono l’attività sociale. Sono in particolare le aziende, le persone giuridiche e gli sponsor. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.
3. Soci onorari: Qualunque persona che si sia particolarmente distinta in favore del GSIB può essere eletta membro onorario, su proposta del Comitato dell’Assemblea generale e da essa accettata. Godono del diritto di voto. L’eleggibilità è subordinata alla capacità di discernimento.
4. Qualunque persona può essere ammessa in qualità di socio al GSIB senza discriminazione alcuna.
5. Un nuovo socio potrà essere ammesso se:
6. è maggiorenne, vale a dire ha compiuto il diciottesimo anno di età, per i nuovi soci minorenni, invece, è necessario il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci;
7. accetta incondizionatamente lo statuto e ne osserva le regole.

**Art. 6**

* 1. L’appartenenza al GSIB implica il pagamento di una quota annua e dà il diritto alla qualifica di socio ai sensi dell’art. 5.
  2. L’ammontare della tassa sociale annua è deciso dall’Assemblea generale su proposta del Comitato e comprende l’abbonamento all’organo ufficiale PLUSPORT Sport Andicap Svizzera.
  3. I monitori, gli aiuto monitori e gli autisti ufficialmente iscritti sono esonerati dal pagamento della tassa sociale annua.
  4. I contributi finanziari dei membri sostenitori non comprendono la tassa sociale.

**Art. 7**

Coloro che da più di un anno, nonostante diffida, non hanno versato la quota sociale, vengono radiati d’ufficio.

**Art. 8**

In casi particolari il Comitato decide la dispensa dal pagamento della quota sociale.

**Art. 9**

Coloro che causano pregiudizio al GSIB sono passibili di immediata radiazione da parte del Comitato, resta riservato il diritto di ricorso all’Asemblea generale.

**Art. 10**

Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto per la fine del mese con preavviso di tre mesi.

**Art. 11**

Dimissionari e radiati perdono il diritto alla rifusione della quota sociale.

**Finanze**

**Art. 12**

I soci non rispondono degli impegni finanziari presi dal GSIB.

**Art. 13**

Il GSIB è vincolato dalla firma collettiva del presidente o vice-presidente con un altro membro del comitato o con il cassiere.

**Organi sociali**

**Art. 14**

Gli organi del GSIB sono:

* 1. l’Assemblea generale;
  2. il Comitato;
  3. i Revisori.

1. **Assemblea generale**

**Art. 15**

1. L’**Assemblea generale** è l’organo superiore del GSIB.
2. Costituisce l’assemblea sociale ai sensi dell’art. 64 del CCS.
3. Il diritto di voto è regolato dall’articolo 5 cpv. 4 lett. a,b,c,d ed esclude i membri sostenitori.
4. Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.
5. Non è ammesso il voto per delega.

**Art. 16**

1. I membri privati dell’esercizio dei diritti civili, ai sensi dell’art. 17 del CCS, esprimono il voto con l’assistenza del proprio rappresentante legale.
2. È necessaria la presenza all’Assemblea generale in quanto non è ammesso il voto per delega.

**Art. 17**

Compiti dell’Assemblea generale:

1. discute ed approva ogni anno il verbale dell’ultima Assemblea generale e il rapporto sull’attività passata e futura dal GSIB;
2. approvazione dei conti annuali;
3. nomina:
   1. il presidente e il vice-presidente;
   2. il commissario tecnico:
4. gli altri membri di Comitato;
5. i Revisori;
6. i soci onorari;
7. ratifica le decisioni del Comitato riguardanti l’ammissione o la radiazione dei membri;
8. decide i ricorsi dei membri;
9. decide e ratifica l’ammontare della tassa sociale annua;
10. modifica gli statuti;
11. pronuncia lo scioglimento del GSIB.

**Art. 18**

1. L’Assemblea generale è convocata ogni anno in seduta ordinaria, entro il mese di giugno.
2. L’anno sociale coincide con l’anno civile.
3. L’Assemblea generale può essere convocata straordinariamente su richiesta del comitato o di 1/5 dei soci con diritto di voto.
4. **Comitato**

**Art. 19**

Il Comitato è l’organo esecutivo del GSIB e viene nominato dall’Assemblea generale

È così composto:

1. un presidente un vice presidente
2. un segretario e un cassiere
3. un commissario tecnico (vedi art. 23)
4. un coordinatore delle attività ricreative
5. un membro

Tutti i membri del Comitato restano in carica per 2 anni e sono rieleggibili.

**Art. 20**

Compiti del **Comitato**:

1. rappresenta e amministra il GSIB;
2. mette in pratica le decisioni prese all’Assemblea generale;
3. stabilisce le funzioni specifiche di ogni suo membro;
4. propone la nomina dei membri di Comitato all’Assemblea generale;
5. propone la nomina dei soci onorari all’Assemblea generale;
6. propone all’Assemblea generale, se necessario, la nomina dei mandatari esterni a cui affidare la funzione di segretario o di cassiere e/o la revisione dei conti;
7. propone la quota sociale all’Assemblea generale;
8. esonera, in casi speciali, un determinato membro dal pagamento della quota sociale;
9. procede alle ammissioni e decide le radiazioni dei membri, riservato il diritto di ricorso all’Assemblea generale;
10. sceglie i propri rappresentanti in seno alla FTIA;
11. organizza le manifestazioni sociali e cantonali previste dal programma.
12. nomina ogni due anni, di regola, il responsabile dei diversi settori di attività.

**Art. 21**

1. Compiti del Presidente:
2. coordina l’attività del GSIB e ne convoca il Comitato;
3. redige il rapporto morale da presentare all’Assemblea generale;
4. rappresenta il GSIB;
   1. In sua assenza, lo sostituisce pienamente il vice-presidente.

**Art. 22**

La funzione di segretario o di cassiere può essere svolta anche tramite mandati esterni. Il segretario e il cassiere possono non far parte del Comitato.

Le funzioni di segretario e cassiere non possono essere affidate a una sola persona

Il segretario si occupa delle questioni amministrative in genere del GSIB, assiste il Comitato e redige il verbale dell’Assemblea generale e di regola quello delle riunioni;

Il cassiere si occupa delle questioni finanziarie in genere del GSIB.

**Art. 23**

Il **commissario tecnico** deve possedere il brevetto di monitore rilasciato da PLUSPORT Sport ANDICAP SVIZZERA e i suoi compiti sono i seguenti:

1. è portavoce in Comitato (o direttamente al presidente ma solo in casi speciali) dei problemi che sorgono nelle varie attività sportive;
2. redige il rapporto tecnico delle varie attività da presentare all’Assemblea;
3. presenta il programma all’inizio dell’attività e ne cura lo svolgimento;
4. rappresenta il GSIB nella commissione sportiva cantonale (FTIA);
5. coordina e/o collabora nell’allestimento di manifestazioni sportive;
6. vigila sulla serietà e la disciplina nei vari gruppi.

**Art. 24**

Compiti del coordinatore delle attività ricreativa:

1. Riferisce e risponde al Comitato sulle attività ricreative in seno al GSIB;
2. Organizza tutte le attività ricreative nel GSIB.

**c)** **Revisori**

**Art. 25**

1. L’organo di controllo può essere composto da due revisori o da una persona giuridica, previo accettazione da parte dell’Assemblea generale.
2. La funzione di revisore può essere svolta anche tramite mandati esterni.
3. Verificano i conti e redigono il rapporto da presentare all’Assemblea generale.
4. Restano in carica due anni e sono rieleggibili.

**Disposizioni finali**

**Art. 26**

1. In caso di scioglimento del GSIB il suo patrimonio verrà affidato alla FTIA che per due anni lo terrà a disposizione per la costituzione di un eventuale gruppo regionale.
2. Trascorso questo termine, il patrimonio verrà incamerato dalla FTIA.

**Art. 27**

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme contenute:
2. nello statuto della FTIA;
3. nello statuto PLUSPORT Sport Andicap Svizzera;
4. nel Codice civile svizzero.
5. Il presente Statuto, che abroga e sostituisce quello del 12 settembre 2011, è approvato dall’assemblea generale del 10 giugno 2015 ed entra immediatamente in vigore.

**GRUPPO SPORTIVO INTEGRATO DEL BELLINZONESE**

Per il Comitato

Il Presidente La segretaria

Vito Lo Russo Laura Franchini